

## TRIBUNALE di SALERNO

Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile - composto dai magistrati:

Dott.ssa Caterina Costabile - Presidente est

Dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice

Dott.ssa Simona D'Ambrosio - Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. .../2021 R.G.

**avente ad oggetto:** divorzio contenzioso

vertente

TRA

V.T., rapp.to e difeso come in atti dall'Avv...., elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti

RICORRENTE

E

F.M.

RESISTENTE CONTUMACE

CON

## L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con ricorso depositato il 20.09.2021 V.T. nato a M. (S.) il (...), CF: (...) ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto con F.M. nata ad A. (S.) il (...), C.F.: (...) in data (...) in A. (S.) e dal quale erano nati i due figli, G. (nato il (...)) e G. (nato il (...)).

F.M. restava contumace.

Il Presidente, sentito il ricorrente, emetteva i provvedimenti provvisori con verbale di udienza del 18.01.2022.

F.M. restava contumace anche nella successiva fase del giudizio.

Alla udienza del 19.05.2022, svoltasi svolta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 77 del 2020, mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, la causa veniva assegnata alla decisione del collegio per la decisione.

A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.

Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. n. 898 del 1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come "omnium consortium vitae" ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 c.c. dall'art. 30 della Costituzione.

È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. n. 898 del 1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.

Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si è mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.

In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.

B) Com'è noto, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha conseguito l'autosufficienza economica intesa come possesso di una idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio

nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (cfr. (Cass. civ., sez. I, 13/10/2021, n. 27904; Cass. civ., sez. I, 17/02/2021, n. 4219; Cass. civ., sez. VI, 9/10/2020, n. 21752).

L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può, difatti, protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorché i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477).

Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/08/2021, n. 23318). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori.

Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 22/07/2019, n. 19696).

In definitiva, figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. civ., sez. VI, 29/12/2020, n. 29779).

I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2017, n. 13354). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7168).

Nel caso di specie, entrambi i figli nati dal matrimonio vanno ritenuti ormai autosufficienti in ragione dell'età raggiunta (rispettivamente, 35 e 31 anni), l'intervenuta conclusione ormai da tempo del percorso di studi ed il reperimento di una occupazione.

Ne discende la revoca degli obblighi di contribuzione posti a carico del padre.

C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:

- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/12/1985 in A. (S.) da V.T. nato a Maiori (SA) il (...), CF: (...) e F.M. nata ad A. (S.) il (...), CF: (...), trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del Comune di A. (S.) numero 7, parte II, serie A, anno 1985;
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
- dà atto del venir meno degli obblighi di contribuzione posti a carico del sig. V.T. in favore dei figli maggiorenni G. e G., divenuti entrambi autosufficienti;
  
- Spese compensate.

### Conclusione

Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2022.